COMUNE DI CASALMAGGIORE

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale **n.31 del 27.3.2009**

PARTE PRIMA
ELEMENTI COSTITUTIVI

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 – Principi generali

1. Il Comune di Casalmaggiore, eretto a titolo di Città nel 1754 da Maria Teresa d'Austria, riconosciuto poi con D.P.C.M. 6 ottobre 1959, è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme contenute nel presente Statuto il quale contribuisce a determinare l'ordinamento del Comune stesso.
2. Il Comune di Casalmaggiore ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonchè, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione e nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, autonomia impositiva e finanziaria
3. Il Comune, ispirandosi ai principi ed ai valori democratici contenuti nella Costituzione, rappresenta e cura gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali. Fa propri i concetti di solidarietà, eguaglianza e libertà al fine di prevenire e rimuovere ogni causa e forma di discriminazione e di emarginazione.
4. Promuove ed assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché in quelli degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

Art. 2 – Territorio, gonfalone, stemma e sede

1. Il Comune di Casalmaggiore è costituito dalle comunità, insediate sui territori del capoluogo e delle frazioni di Agoiolo, Cappella, Camminata, Motta San Fermo, Fossacaprara, Roncadello, Valle, Quattrocase, Casalbellotto, Vicobellignano, Vicoboneghisio e Vicomoscano .
2. La modifica della denominazione delle suddette frazioni può essere disposta dal Consiglio Comunale, previa consultazione della popolazione interessata.
3. La sede legale e degli organi di governo del Comune è posta in Casalmaggiore presso il Palazzo comunale – Piazza Garibaldi n. 26 – e può essere modificata solo con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma storicamente in uso. Lo stemma del Comune è riportato nell'allegato "A" al presente Statuto.

5. Con apposito Regolamento sono disciplinati l'uso del gonfalone e dello stemma, nonchè i casi nei quali la Giunta Comunale può concedere l'uso dello stemma medesimo da parte di Enti ed Associazioni operanti sul territorio comunale. La festa del Santo Patrono è fissata nella giornata del 4 novembre di ciascun anno in cui si celebra la ricorrenza di San Carlo.

6. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Casalmaggiore".

Art. 3 – Finalità

1. Il Comune attua il pieno rispetto della dignità umana, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla religione, alla disabilità, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

2. Il Comune prende atto della presenza di altre forme di convivenza fondate su legami affettivi di reciproca solidarietà e rispetto.

3. Il Comune, fermo restando il principio di distinzione della famiglia tradizionale dalle unioni solidaristiche, estende a quest'ultime la possibilità di accedere, con pari opportunità, della rete dei servizi alla persona, secondo regolamentazione da adottarsi.

Art. 4 – Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto dei principi indicati dalla legge e dal presente Statuto emana regolamenti nelle materie ad esso demandate.

2. In particolare il Comune adotta i seguenti regolamenti:
   a) Il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale;
   b) Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
   c) Il Regolamento sul procedimento e sull'attività amministrativa del Comune;
   d) Il Regolamento di contabilità;
   e) Il Regolamento per la disciplina dei contratti;
   f) Il Regolamento per le consultazioni referendarie;
   g) Il Regolamento per l'istituzione e la gestione dei tributi e per la gestione dei servizi;
   h) Il Regolamento edilizio che deve prevedere norme atte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici nonchè la costituzione della Commissione edilizia con il compito di tutelare espressamente l'estetica cittadina.

3. I Regolamenti di competenza del Consiglio Comunale riguardanti l'istituzione e la gestione dei tributi ed a quello per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono adottati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

CAPO II
Indirizzi Programmatici

Art. 5 - Promozione della famiglia

1. Il Comune assume come fondamento, per la predisposizione dei propri piani e programmi, i valori etici, sociali e morali relativi alla persona e alla famiglia.

2. il Comune, riconoscendo nella famiglia fondata sul matrimonio la cellula fondamentale della società, ne tutela e promuove il ruolo sulla base del principio di sussidiarietà.

3. Il Comune favorisce e sostiene l'associazionismo familiare.

4. Il Comune programma ed effettua interventi per sostenere anche economicamente i nuclei familiari in difficoltà.

Art. 6 - Istruzione e scuola

1. Il Comune riconosce nella scuola uno degli strumenti fondamentali per la realizzazione del principio di cittadinanza che unisca e rinsaldi la nostra comunità.

2. Il Comune *opera concretamente,* d'intesa con i Comuni contermini*,* affinchè tutti gli enti pubblici interessati, dal Comune alla Provincia, alla Regione e allo Stato, istituiscano sul territorio adeguate strutture di istruzione, dalle Scuole dell'Infanzia alle Scuole Superiori.

3. Il Comune, nel rispetto della libera scelta delle famiglie e degli studenti, attua il diritto allo studio e favorisce la formazione permanente degli adulti collaborando con le istituzioni scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio . La collaborazione con le scuole private avviene tramite convenzione.

4. Il Comune s'impegna a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una costante esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola. A tal fine s'impegna a fornire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico.

5. Il Comune attua un efficace servizio di assistenza scolastica onde assicurare l'accessibilità agli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi mediante l'assegnazione di borse di studio.

Art. 7 - Politiche dell'abitazione

1. Il Comune riconosce l'abitazione quale bene primario della persona e conseguentemente attua interventi per favorire l'accesso dei cittadini alla proprietà della prima abitazione ovvero all'edilizia residenziale pubblica .

Art. 8 - Ambiente e territorio – Acqua aria e suolo

1. Il Comune adotta misure per prevenire e ridurre l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico, **idrico** e del suolo mediante appositi interventi quali il Piano Urbano del Traffico ed il Piano dei tempi della città assicurando periodici controlli sulla qualità dell'aria e regolamentando gli insediamenti per la telefonia mobile con apposite norme del Piano di Governo del Territorio.

2. Il Comune considera la salvaguardia del territorio e del paesaggio quali valori peculiari della nostra comunità.

3. Il Comune promuove iniziative per una vasta diffusione e consapevolezza del valore dell'ambiente come patrimonio dell'intera comunità. A tal fine sostiene e favorisce attività ed interventi per la conservazione e per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Art. 9 - La Golena e il fiume Po

1. Il Comune riconosce il fiume quale componente peculiare del territorio e considera la Golena quale naturale bacino d'espansione del corso d'acqua. A tal fine adotta norme che consentano nelle aree golenali soltanto insediamenti riguardanti attività compatibili con la presenza del fiume stesso.

2. Il Comune favorisce la rinaturalizzazione dell'area golenale e l'utilizzo della medesima e del "Parco Golena del Po" da parte dei cittadini, onde incentivare il turismo fluviale e sociale.

3. Il Comune sostiene le iniziative per una corretta conoscenza del territorio onde favorirne il rispetto con particolare riferimento ai problemi di sicurezza connessi alla presenza del fiume.

Art. 10 – Le frazioni

1. Il Comune riconosce la valenza storica dei centri abitati che hanno originato le frazioni che assicurano un'equilibrata articolazione insediativa a presidio del territorio.

2. Il Comune attua anche nei confronti degli abitanti delle frazioni un'adeguata informazione per assicurare la loro partecipazione alle scelte e alle attività dell'amministrazione.

Art. 11 – Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per sostenere la qualità della vita, la tutela la salubrità e la sicurezza dell'ambiente e **il** posto di lavoro. Promuove altresì l'educazione sanitaria ed alimentare per un'efficace opera di prevenzione a salvaguardia della salute***.***

Art. 12 – Servizi sociali

1. Il Comune favorisce l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento al sostegno delle famiglie, degli anziani, dei minori, degli inabili ed invalidi soprattutto se appartenenti alle fasce più deboli della società. Attua la tutela della infanzia ricorrendo anche alla realizzazione nei vari quartieri e frazioni di appositi spazi per il gioco dei bambini. Il Comune combatte ogni forma di emarginazione ed è impegnato a rimuoverne le cause. A tal fine il Consiglio Comunale può istituire il "minimo vitale" secondo le modalità e misure stabilite dall'apposito regolamento tenendo conto delle compatibilità finanziarie del Comune.
2. Il Comune negli interventi a sostegno di minori in situazioni di disagio ricorre, in quanto possibile, a forme alternative all'inserimento in comunità.

Art. 13 – Promozione della conoscenza e della cultura

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme. Opera per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio urbanistico, paesaggistico***,*** monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario favorendone il diritto alla fruizione. A tal fine sostiene la ricerca e l'acquisizione delle fonti documentali riguardanti in particolare la storia locale assicurandone la conoscenza da parte della collettività.
2. Promuove la ricerca storica riguardante le radici della cultura e delle usanze della città **e** favorisce altresì le iniziative che fanno riferimento alla tradizione storica locale.
3. Sostiene le nuove forme di espressione culturale, di comunicazione e di creatività, soprattutto da parte dei giovani.
4. Il Comune si avvale a tale fine delle Istituzioni proprie e nel rispetto delle reciproche autonomie, promuove la collaborazione con le associazioni e gli Istituti culturali della città e del territorio.

Art. 14 - Promozione dello sport e del tempo libero

1. La pratica dello Sport per la nostra comunità rappresenta un importante patrimonio storico che influisce sulla qualità della convivenza civile e sul rapporto con l'ambiente a partire dal grande fiume.
2. Il comune riconosce l'efficace azione educativa, formativa, di crescita sociale e di tutela della salute svolta dallo sport e ne favorisce la diffusione e la pratica.
3. Il Comune riconosce altresì in un'attiva cultura del tempo libero lo strumento necessario per il conseguimento del benessere personale e dell'integrazione sociale.
4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune collabora con enti, organismi e associazioni ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti assicurandone l'accesso ai cittadini, agli enti, organismi e associazioni. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti sono disciplinati dal Regolamento di cui all'art. 101 del presente Statuto.

Art. 15 – Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti e delle infrastrutture tenendo conto dei principi di valorizzazione e tutela dell'ambiente.

a) In attuazione dei detti principi il Comune favorisce l'utilizzo di mezzi alternativi al trasporto individuale con autoveicoli e predispone il piano degli orari delle attività pubbliche e di interesse pubblico.

b) Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità favorendo l'istituzione di gruppi comunali di Protezione Civile e volontariato.

2. Il Comune adotta iniziative di salvaguardia dell'estetica cittadina e di tutela del verde pubblico, del fiume Po, dell'aria, della fauna, della flora e, ove possibile, promuove l'istituzione di riserve naturali, di aree protette, nonchè l'estensione e il miglioramento degli spazi alberati e del verde pubblico esistenti.

3. Il Sindaco esercita tramite appositi uffici il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia per l'utilizzo del territorio in genere e ne fa accertare le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali, regionali e dai regolamenti comunali nonchè dalle Norme contenute nel Piano di Governo del Territorio.

Art. 16 – Sviluppo economico

1. Il Comune sostiene lo sviluppo economico tenendo conto delle compatibilità ambientali e della peculiarità del territorio. In particolare favorisce gli insediamenti artigianali, commerciali e produttivi in genere, ricorrendo, in quanto possibile, alla programmazione negoziata ed al riutilizzo delle aree dismesse.

2. Il Comune coordina gli orari delle attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio facilitando le iniziative per la tutela dei diritti di utenti consumatori singoli o associati.

3. Il Comune organizza e sostiene iniziative di promozione e valorizzazione delle attività turistiche locali stimolandone il rinnovamento e l'espansione.

4. Il Comune favorisce e promuove forme associative fra le attività produttive e sostiene la formazione e la riqualificazione professionale.

Art. 17 – *Partecipazione dei cittadini alla programmazione*

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi, dei piani, dei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, il Comune provvede di norma ad acquisire tramite pubblici incontri per ogni rilevante obiettivo ed in relazione alle rispettive competenze l'apporto dei cittadini. Il Comune, su richiesta delle parti sociali, provvede a richiedere il parere alle Organizzazioni sindacali nonchè delle associazioni economiche, culturali ed ambientali presenti sul territorio. In tale caso la risposta alla richiesta di parere deve essere acquisita entro il termine di giorni 30, decorso il quale senza che sia stata depositata memoria scritta o altri rilievi si dà per espresso il parere favorevole.

Art. 18 – Democrazia partecipata

1. Il Comune pone al centro della propria attività i principi di partecipazione e sussidiarietà, con l'obiettivo di avvicinare il livello decisionale del governo locale ai cittadini.

2. Il Comune, al fine di garantire una buona ed efficiente amministrazione e di sviluppare in tutti i cittadini un consapevole senso di appartenenza alla propria comunità, promuove l'utilizzo degli istituti di democrazia partecipata anche mediante la convocazione di assemblee di quartiere e di frazione.

3. Il Comune riconosce e promuove la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale ed amministrativa della nostra comunità, favorendo l'istituzione della Consulta Giovanile e di altri organismi di cui all'art. 72 del presente Statuto.

.

Art. 19 – Promozione della pace

1. Il Comune promuove la cultura della Pace e del rispetto dei diritti umani. Assume tutte le iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e d'informazione che tendono a fare del Comune un "Luogo di Pace". A tal fine favorisce le istituzioni culturali e scolastiche, le associazioni ed i gruppi di volontariato che perseguono obiettivi di pace, di cooperazione e di solidarietà internazionale.

Art. 20 - I nuovi cittadini

1. L'amministrazione favorisce e valorizza l'apporto alla vita della comunità d'ogni cittadino.Pertanto riconosce il contributo delle persone di diversa lingua, nazionalità, religione e cultura, che legalmente vivono ed operano nel nostro territorio.

2. ***Annullato ai sensi dell'art. 138 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267 giusta D.P.R. 13.02.2009 (in G.U. 05.03.2009).***

Art. 21 – I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici nelle forme stabilite dalla legge che abbiano per oggetto la produzione di beni o servizi utili o necessari alla cittadinanza, nonchè l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.

2. Ai fini del presente Statuto per servizio pubblico si intende pertanto ogni attività mediante la quale il Comune effettua prestazioni all'esterno nei confronti degli utenti, senza interventi autoritativi.

3. Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre tramite:

a) convenzioni tra Comune e Provincia, oppure con altri Comuni e/o Enti Pubblici interessati alla gestione del servizio;
b) Istituzioni per la gestione di servizi non aventi rilevanza economica;
c) La concessione a terzi quando vengano rilevate ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale, privilegiando, a parità di condizioni, la cooperazione sociale e le Associazioni senza fini di lucro;
d) La costituzione di Consorzi, di Aziende, di Istituzioni o Fondazioni anche per la gestione di più servizi;
e) Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o Società a responsabilità limitata costituite con la partecipazione dell'Ente titolare del pubblico servizio qualora ciò sia opportuno, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) A mezzo di Società per Azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

4. La deliberazione consiliare con la quale viene assunto il servizio pubblico locale deve contenere le seguenti motivazioni:

a) L'individuazione delle attività e dei beni rivolti a fini sociali;
b) gli elementi dimensionali del servizio ed i relativi riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi già esistenti o gestiti dal Comune;
c) forma e modalità di gestione prescelte;

d) la dimostrazione della convenienza economica e della modalità organizzativa scelta

PARTE SECONDA
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

TITOLO II
ORGANI ELETTIVI

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 22 – Organi di Governo del Comune

1. Gli organi di Governo del Comune, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono:

a) il Consiglio Comunale;
b) la Giunta Comunale;
c) il Sindaco.

2. L'elezione del Sindaco e del Consiglio, il numero dei Consiglieri e loro posizione giuridica e durata sono regolati dalla legge.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale. Esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze che dovranno essere motivate nell'avviso di convocazione delle adunanze stesse.

Art. 23 – Attribuzione e durata degli organi di governo

1. Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e controllo politico – amministrativo.
2. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. E' il legale rappresentante dell'Ente anche in giudizio. E' capo dell'Amministrazione e, per i servizi di competenza statale, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo.
4. La Giunta ed il Consiglio agiscono attraverso deliberazioni collegiali.

CAPO II
Il Consiglio comunale

Art. 24 –Competenze e composizione del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio comunale sono quelle previste dalla Costituzione, dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti. Esse sono specifiche ed esclusive e non possono essere delegate.
2. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri.
3. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale e determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune, ne controlla l'attuazione ed è presieduto dal Presidente del Consiglio.

Art. 25 – Prima adunanza

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale neo eletto è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano, fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea. La prima adunanza è convocata entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro i successivi 10 giorni.

2. Prima di trattare ogni altro argomento il Consiglio procede in seduta pubblica e per appello nominale alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti disponendo le surrogazioni per i non convalidati.

3. La seduta prosegue poi con la comunicazione, da parte del Sindaco della nomina degli Assessori e del Vice Sindaco e della loro accettazione nonchè alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, secondo le modalità contenute nel successivo articolo 34..

4. Nella medesima seduta devono essere discussi i criteri e gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 26 – Doveri del Consigliere

I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte.

I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

La proposta di decadenza può essere attivata ad iniziativa di qualunque elettore o dal Sindaco anche su segnalazione dell'ufficio di Segreteria. Quando si verifica tale presupposto, il Presidente del Consiglio Comunale comunica in forma scritta all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Il Consigliere può presentare le giustificazioni delle assenze, nonchè fornire eventuali documenti probatori, entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto tale termine il Consiglio Comunale nella prima seduta utile con deliberazione motivata si pronuncia sulla decadenza o per la permanenza in carica del Consigliere.

Art. 27 – Obblighi di astensione e comportamento degli amministratori

1. Il Sindaco, i Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Presidente del Consiglio Comunale devono astenersi dal prendere parte a discussioni ed alla votazione di deliberazioni e provvedimenti adottati dagli organi di governo del Comune riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al 4° grado. In tali casi l'Amministratore interessato deve allontanarsi dalla sala prima dell'inizio della discussione.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di suoi parenti od affini sino al quarto grado.

3. Il comportamento degli Amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato ai principi di imparzialità, legalità e buona amministrazione nel rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli Amministratori e quelle proprie dei Responsabili di servizio dell'Ente.

4. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune di Casalmaggiore.

Art. 28 – Indirizzi di governo

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, è tenuto a presentare al Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla convalida degli eletti, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo per la relativa approvazione.

2. Ciascun consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni o modifiche mediante la presentazione di emendamenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. La mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale del documento di cui al precedente comma non comporta l'obbligo di dimissioni del Sindaco.

4. Il Consiglio Comunale, nel corso del mandato, può modificare ed integrare le linee programmatiche sulla base di nuove esigenze o di nuovi orientamenti che dovessero emergere in ambito locale.

5. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'esame del Consiglio Comunale.

Art. 29 – Dimissioni, surrogazioni e supplenza dei Consiglieri Comunali

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate in forma scritta dal Consigliere medesimo al rispettivo consiglio per il tramite del suo Presidente secondo i modi previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono subito efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione al Protocollo del Comune delle dimissioni.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle relative funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti e in caso di parità al più anziano di età. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 30 – Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che nella consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale ha ottenuto la più elevata cifra individuale di voti. La cifra individuale si otterrà sommando ai voti di lista quelli di preferenza ottenuti dal singolo Consigliere.

2. A parità di voti è anziano il Consigliere più anziano per età.

3. La carica di Consigliere Anziano è incompatibile con l'essere stato candidato alle ultime elezioni alla carica di Sindaco.

Art. 31 - Funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la predisposizione dell'ordine del giorno delle riunioni, convoca e presiede la conferenza dei capigruppo che, integrata con la presenza del Sindaco, fissa la programmazione delle sedute del Consiglio stesso.

2. Il Presidente è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.

3. Le competenze del Presidente del Consiglio comprendono:

a) la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio e la fissazione della data e ora della seduta;
b) la proclamazione dell'esito delle votazioni intervenute nelle sedute consiliari;
c) i poteri di polizia nelle adunanze.

4. Il Presidente assicura una adeguata informazione ai Consiglieri Comunali sugli argomenti da trattare, secondo modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

5. Il Presidente, per l'espletamento del proprio ufficio, si avvale dell'Ufficio di Presidenza formato dal Vice Presidente e dai Capigruppo consiliari.

6. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Presidente si avvale della collaborazione di strutture appositamente istituite.

Art. 32- Compiti del Vice Presidente del Consiglio

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, stabilendosi che, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, assumerà le relative funzioni il Consigliere anziano o, in subordine, il Consigliere presente alla seduta che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo

Art. 33 – Organizzazione del Consiglio Comunale

1. L’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dall’apposito regolamento.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio e la Giunta Comunale rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
4. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo quanto stabilito dal regolamento.
5. I componenti della Giunta, non facenti parte del Consiglio Comunale, hanno il diritto di partecipare alle sedute consiliari con il solo diritto di parola.
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio stesso.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere preventive informazioni a cura del Presidente del Consiglio, su ogni questione iscritta all’ordine del giorno per il successivo esame da parte del Consiglio. Le modalità per l’ottenimento delle informazioni sono stabilite dal Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale.

Per il controllo dei quorum per la validità delle sedute e per la validità delle deliberazioni previsti dall’art. 38 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco.

Art. 34 – Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio nel suo seno con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, con votazione effettuata in forma segreta.
2. Se dopo due votazioni, da tenersi nella stessa seduta, non viene raggiunto il quorum richiesto, dalla terza votazione in poi risulterà eletto Presidente chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Con le stesse modalità di cui al precedente comma 2 viene eletto un Vice Presidente.
4. Il Presidente eletto dura in carica per tutta la tornata amministrativa così come il Vice Presidente.
5. La carica di Presidente e Vice Presidente è incompatibile con quella di Assessore o di Sindaco.
6. La decadenza dalla carica di Consigliere Comunale comporta l’automatica decadenza rispettivamente di Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale.
7. Le dimissioni del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio Comunale devono essere comunicate al Consiglio secondo le modalità previste per le dimissioni dei Consiglieri Comunali.
8. Qualora si verifichi per qualsiasi causa la vacanza della carica di presidente e Vice Presidente si procede senza indugio alla loro sostituzione mediante nuova elezione. A tal

fine il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente o dal Vice Prsidente e in caso di contemporanea dimissione dal Consigliere Anziano entro 10 giorni dall'evento.

Art. 35 – Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza che è così composto:
- Vice Presidente del Consiglio Comunale;
- Capigruppo consiliari.

2. L'Ufficio di Presidenza:
- coadiuva il Presidente nella predisposizione del calendario delle attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti;
- formula a richiesta del Presidente pareri in merito ai lavori da sottoporre al Consiglio Comunale;
- esamina l'ammissibilità delle petizioni e delle istanze dei cittadini da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

Art. 36 – Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare mozioni, ordini del giorno o proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze e ogni altra istanza di sindacato ispettivo su argomenti di competenza del Comune.
2. Il Sindaco o gli Assessori se da esso delegati, sono tenuti a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze o proposte citate al comma precedente.
3. Le modalità della presentazione delle istanze e proposte di cui ai commi precedenti e delle relative risposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle sue Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonchè tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato.
5. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio ed alla riservatezza nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 37 – Prerogativa del Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta la Comunità locale senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità e la tipologia delle indennità spettanti a ciascun Consigliere sono stabiliti dalla legge e dal Consiglio comunale.

Art. 38 - Tutela giuridica dei componenti del Consiglio

1. Il Comune tutela i propri diritti ed interessi assicurando l'assistenza legale in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che siano implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni.
2. La tutela e l'assistenza di cui al comma precedente riguarda i procedimenti di responsabilità amministrativa e civile, purchè non sussistano conflitti di interesse con l'Ente.

Art. 39 – Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, cui competono, altresì, la fissazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, salvo il caso di cui al successivo comma 3 del presente articolo.

2. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del Bilancio di Previsione, del piano di governo del territorio e, previa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, del Rendiconto.

3. Il Consiglio può essere convocato dal Presidente in via straordinaria quando lo ritenga opportuno. Il Consiglio è altresì convocato in seduta straordinaria***:***

a) su proposta del Sindaco con richiesta di inserimento all'ordine del giorno di determinati argomenti;
b) su richiesta, con inserimento all'ordine del giorno di determinati argomenti, da parte di un quinto dei Consiglieri in carica senza computare il Sindaco.

4. Nei casi previsti precedente comma 3 del presente articolo l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, provvede, previa diffida il Prefetto.

5. In caso di comprovata urgenza, esplicitamente motivata nell'avviso, la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In tal caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente con deliberazione adottata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Presidente può variare l'ordine del giorno del Consiglio Comunale nei seguenti casi:

a) il ritiro di argomenti iscritti è comunicato al Consiglio all'inizio della seduta stessa;
b) l'aggiunta di altro argomento deve essere fatta almeno 24 ore prima della seduta. E' fatta salva la facoltà del Consiglio di deliberare a maggioranza dei presenti il differimento della discussione al giorno successivo, con le modalità previste al comma 5 di questo stesso articolo.

Art. 40 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente, secondo le modalità e le norme contenute nel Regolamento.

2. Sono sottoposte a votazione tutte le proposte secondo l'ordine di presentazione salvo ritiro espresso presentato dal proponente come previsto dal comma 6 del precedente articolo **39**.

3. Il Consiglio Comunale, su proposta del presidente, può deliberare il rinvio dell'argomento ad altra seduta ovvero variare l'ordine di discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 41 – Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune ed in altri luoghi pubblici e notificato dal Messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.

Art. 42 – Proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione elencate nell'ordine del giorno sono depositate in Segreteria, con tutta la documentazione ritenuta opportuna e corredate dai prescritti pareri, almeno **96** ore prima (**quattro** giorni lavorativi) della seduta nella quale si tratterà l'argomento. Tale termine è ridotto a 24 ore nei casi previsti dall'art. **41**, comma 1, lett. c), del presente Statuto.

Art. 43 – Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di un numero di Consiglieri previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Qualora trascorsi 30 minuti dall'orario fissato per l'inizio dei lavori il Presidente accerti che il numero dei Consiglieri presenti non raggiunga la metà dei Consiglieri, con arrotondamento all'unità superiore, dichiara deserta la seduta.
2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
b) coloro che escano dalla sala prima della votazione;

3. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità della seduta, almeno un terzo dei componenti del Consiglio assegnati compreso il Sindaco.

Art. 44 – Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Si considerano voti validamente espressi:

a) coloro che si astengono in sede di votazione;
b) le schede bianche e quelle nulle.

3. Non concorrono a formare il numero legale per la validità delle deliberazioni coloro che dichiarano, prima della votazione, di non partecipare al voto pur rimanendo in sala.
4. Quando si tratti di designare i rappresentanti del Consiglio o altri organi del Comune presso altri Enti, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
5. Nel caso debba essere rappresentata la minoranza consiliare viene adottato il sistema della votazione separata salvo che la legge o il Regolamento per il funzionamento del Consiglio non dispongano diversamente.

Art. 45 – Delle votazioni e dei verbali delle sedute consiliari

1. Le votazioni di norma hanno luogo con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio è tenuto a votare a scrutinio segreto.
3. I verbali di deliberazione del Consiglio comunale sono redatti dal Segretario Generale e sono approvati nelle sedute successive secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Essi riportano la sottoscrizione del Presidente e del Segretario Generale.

Art. 46 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla convalida degli eletti, si costituiscono in gruppi consiliari composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti. Nelle more della designazione o in assenza del capogruppo questi è individuato nel Consigliere non appartenente alla Giunta più anziano di età.
2. Ai Gruppi consiliari sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture e personale forniti dall'ente tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. Le funzioni e le modalità di convocazione della Conferenza dei Capigruppo consiliari sono stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 47 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può dar vita a Commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.
2. I lavori delle Commissioni sono di norma pubblici, così come previsto dall'art. 38 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267.

3. Il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e le modalità di elezione dei componenti.

4. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune le informazioni ritenute utili anche ai fini della vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sulla gestione dei servizi e del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

5. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonchè dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli Enti ed Aziende dipendenti e loro legali rappresentanti e/o componenti dei Consigli di Amministrazione.

6. Il Sindaco, gli Assessori, il Segretario generale ed il Direttore Generale hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.

7. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti in ogni caso poteri deliberativi che impegnino verso l'esterno l'Ente. Ad esse rimane attribuita sola funzione consultiva comunque non vincolante secondo quanto disposto dal Regolamento.

Art. 48 – Commissioni speciali

1. Le Commissioni speciali possono essere costituite su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica con l'esclusione del Sindaco e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per svolgere inchieste o esprimere pareri su argomenti specifici riguardanti l'attività amministrativa del Comune o sue Aziende ed Istituzioni.

2. I lavori delle Commissioni speciali si svolgono di norma in seduta riservata.

3. La deliberazione di cui al comma uno stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori stessi.

CAPO III
La Giunta Comunale

Art. 49 – Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un **numero** massimo di **sette** Assessori. Il numero degli Assessori, compreso il Vice Sindaco, non può essere inferiore a tre.

2. Possono essere nominati alla carica di Assessore oltre ai Consiglieri Comunali, anche cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e l'assenza di cause ostative per ricoprire la carica di Consigliere Comunale secondo quanto previsto dalle leggi in materia.

Art. 50 – Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina, con apposito decreto, i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco. I nominati devono sottoscrivere apposita accettazione.

2. Il Sindaco, nella prima seduta successiva alla elezione comunica al Consiglio la nomina e l'accettazione degli Assessori e fra questi quella del Vice Sindaco.

3. La nomina è fatta tra cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica anche se non facenti parte del Consiglio Comunale ed aventi i requisiti di compatibilità a ricoprire la carica di Consigliere Comunale.

4. Il Sindaco può con apposito provvedimento revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio; inoltre può incaricare i singoli Assessori affinchè

collaborino in specifici settori onde sovrintendere al buon funzionamento degli uffici e dei servizi.

5. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla eventuale nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

Art. 51 – Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti dei medesimi votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale assegnati.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 52 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, parenti e affini fino al 3° grado, adottandi e adottati.

2. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune nelle aziende speciali o nelle istituzioni.

Art. 53 - Compiti della Giunta

1. La Giunta, è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai Regolamenti statali, regionali e comunali nonchè dal presente Statuto.

2. Essa realizza i programmi di governo approvati dal Consiglio al quale deve riferire annualmente; adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale e svolge attività propositiva e di stimolo nei confronti dello stesso.

3. Competono in particolare alla Giunta Comunale:

a) l’assegnazione ai responsabili di servizio degli obiettivi da attuare e le relative risorse;
b) l’autorizzazione al Sindaco per la costituzione in giudizio in caso di lite e per eventuali transazioni;
c) l’erogazione di contributi ordinari e straordinari ad Enti, Associazioni, Comitati provvisori ed a singoli se non espressamente previsti in apposito regolamento;
d) l’approvazione di progetti definitivi ed esecutivi riguardanti opere o lavori pubblici nonchè l’approvazione di loro varianti;
e) l’approvazione degli atti di gara per la successiva aggiudicazione e l’autorizzazione per la stipula del contratto;

Art. 54 - Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri assegnati e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Alle sedute della Giunta possono partecipare su richiesta del Sindaco e senza diritto di voto i Revisori dei Conti.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. I verbali di deliberazione della Giunta riportano la sottoscrizione del Presidente, del Segretario.

Art. 55 - Pubblicità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi salva diversa disposizione di legge.

CAPO IV
Il Sindaco

Art. 56 – Elezione e competenze

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale secondo le disposizioni delle leggi in materia.

2. Il Sindaco è membro del Consiglio Comunale con diritto di voto e le cause di ineleggibilità e incompatibilità per ricoprire la carica di Sindaco sono stabilite dalla legge.

3. Il Sindaco entra in carica al momento della proclamazione e previa convalida di cui al precedente art. 25, deve prestare il giuramento di osservare la Costituzione Italiana dinanzi al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.

4. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed è Presidente della Giunta.

5. Il Sindaco, o chi lo sostituisce legalmente, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo e come tale esplica le relative funzioni nei casi previsti dalla legge.

6. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:

a) convoca e presiede la Giunta comunale e ne fissa l'ordine del giorno determinando giorno e ora dell'adunanza;
b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione con la stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
c) nomina il Vice Sindaco che sostituirà il Sindaco -in caso di impedimento temporaneo o di assenza .nonchè ne1 caso di intervenuta sospensione dall'esercizio della funzione del Sindaco stesso;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
e) indice i referendum consultivi comunali;
f) rappresenta il Comune in giudizio;
g) cura l'osservanza dei regolamenti;
h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
i) conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267;
j) adempie alle altre funzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto.

7. AI Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 57 - Deleghe del Sindaco

1. Nei casi previsti dalla legge il Sindaco può delegare al Vice Sindaco o a singoli Assessori l'esercizio di alcune delle sue funzioni;

2. L'atto di delega da redigersi in forma scritta indica l'oggetto riferendosi a gruppi di materie gestite dalle unità organizzative, uffici o da un responsabile di servizio e contiene esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuiti al responsabile del servizio. L'atto di delega è comunicato al Presidente del Consiglio;

3. Oltre alle deleghe di cui al comma precedente, il Sindaco può assegnare, per l'esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo per specifiche materie, incarichi ai Consiglieri Comunali per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma politico – amministrativo con l'esclusione di ogni funzione gestionale. I provvedimenti del Consigliere delegato faranno capo e saranno sottoscritti dal Sindaco.

4. Dopo il giuramento innanzi al Consiglio, il Sindaco con proprio provvedimento determina l'ordine con il quale gli Assessori sostituiscono il Sindaco in caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco.

Art .58 - Dimissioni, impedimento, rimozione o morte del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decadenza del Sindaco, lo Giunta Comunale decade ed il Consiglio Comunale è sciolto.
In tale caso le funzioni del Sindaco sono svolte temporaneamente dal Vice Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale.
Esse diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente comma trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale comporta comunque lo decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 59 - Compiti del Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento.

TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI

CAPO I
Uffici e servizi

Art. 60 - Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai Funzionari.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, efficacia e pubblicità secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture in relazione ai progetti che devono essere realizzati e agli obiettivi che devono essere conseguiti, secondo le indicazioni degli organi istituzionali.

Art. 61 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Compete al Consiglio Comunale approvare i criteri generali per la determinazione della dotazione organica del personale in base ai criteri di efficienza e razionalizzazione dei costi;
2. Tali atti e tutta l'attività relativa all'organizzazione degli uffici e del personale si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di verifica dei risultati della gestione sono impartiti mediante direttive e accertamenti generali dagli organi di governo. La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario Comunale, ai dirigenti ed ai funzionari responsabili.
3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all’art. 2229 del Codice Civile oppure di alto valore in base all’art. 2222 dello stesso Codice.
4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati in base alla vigente normativa.

CAPO II
Segretario comunale

Art. 62 – Segretario Comunale Ruolo e funzioni

Il Segretario Generale nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei Capi Settore, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi di Governo.

Svolge compiti di collaborazione, coordinamento e funzioni di assistenza giuridico/amministrativa nei confronti degli organi di governo dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa generale alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Assicura con i Capi Settore l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale dalla Giunta e dal Sindaco.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposta, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura anche, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti per la verifica dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi determinati dagli Organi elettivi.

Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti, nonchè quelle conferitegli dal Sindaco.

Il Segretario Generale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Al Segretario Generale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale.

Art. 63 - Vice Segretario

1. l. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

Art. 64 - Compiti dirigenziali

1. I dirigenti incaricati della direzione dei servizi sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall' Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

2. I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.

3. Spetta, inoltre, ai dirigenti:

a) presiedere le commissioni di gara per acquisti di beni mobili e immobili, alienazione, locazioni, somministrazioni e appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per la disciplina dei contratti;
b) stipulare i contratti, per i quali è stato redatto verbale di aggiudicazione in seguito a gare **ad evidenza** pubblica o per trattativa privata;
c) presiedere le Commissioni di concorso, costituite e disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 4 comma 2, lett. b), del presente Statuto;
d) esprimere il parere sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267;
e) amministrare gli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura amministrativa cui sono preposti;
f) adottare gli atti a rilevanza esterna, non espressamente riservati dalla legge agli organi istituzionali del Comune;

g) partecipare alle sedute degli organi collegiali operanti nell'ambito dell' Amministrazione comunale, ove prescritto.

Qualora lo dotazione organica non preveda la presenza di dirigenti, tali compiti vengono svolti dai Capi Settore designati con provvedimento del Sindaco e in loro assenza dal Segretario comunale.

Art. 65 - Incarichi di dirigenza

1. Il Comune può, in caso di vacanza del posto di Capo Settore o per il conferimento di incarichi richiedenti alta specializzazione, procedere all'assunzione di personale esterno con la qualifica dirigenziale

2. L'assunzione è disposta, a seguito di concorso per titoli e colloquio, con deliberazione della Giunta comunale, che fissa secondo i criteri fissati dal Consiglio Comunale la durata, in misura non superiore al mandato del Sindaco, e la retribuzione. Il rinnovo può essere disposto, per una sola volta, con motivata deliberazione della Giunta Comunale stessa.

3. I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Non può essere conferita ad essi la funzione di Vice Segretario.

4. I dirigenti esterni sono soggetti alle norme stabilite per i dirigenti comunali dall'ordinamento giuridico e dal presente Statuto.

Art. 66 - Direzione di aree funzionali

1. La Giunta comunale individua con apposita deliberazione le aree omogenee raggruppanti più uffici dei settori o servizi e il Sindaco conferisce l'incarico di direzione di una o più unità organizzative nonchè il coordinamento delle predette aree a funzionari dipendenti con qualifica apicale.

2. L'incarico, che si aggiunge alla direzione dell'ufficio o servizio, è triennale .ed è rinnovabile o revocabile, in qualunque tempo, con provvedimento motivato del Sindaco in conformità dello art. 50 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267.

3. La deliberazione di cui al comma 1 determina, altresì, l'ammontare del trattamento economico aggiuntivo.

CAPO III
Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 67 - Il Procedimento

1. In base ai principi desumibili dalla legge, i procedimenti amministrativi vanno calibrati sugli obiettivi da conseguire e debbono essere finalizzati alla più elevata efficienza ed economicità dell'azione; essi debbono assicurare, oltre ai presupposti di fatto e normativi, la più ampia partecipazione interna ed esterna.

Art. 68 - Unità organizzativa, responsabile del procedimento e diritto di partecipazione

1. Ove non sia direttamente stabilito per legge o per regolamento, il Consiglio comunale determina, per ciascun settore di attività le competenze in ordine ai relativi adempimenti procedurali. Il responsabile di ciascun settore provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente dell'unità organizzativa stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del

procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

3. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora dal provvedimento finale possa loro derivare un pregiudizio.

4. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art.69 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

l. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti danno notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, all'interessato nella quale debbono essere indicati:

a) il settore o unità operativa ove viene svolta la pratica ed il responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e l'ufficio nel quale prendere visione degli atti;

d) il termine entro il quale il procedimento si conclude.

Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, ovvero i destinatari siano in numero superiore a 50 l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dalla normativa speciale o dalla Giunta.

CAPO IV
Diritto di accesso e di informazione

Art. 70 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti amministrativi del Comune e degli Enti ed Aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizioni di legge per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli Enti ed Aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare interessi pubblici o il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di Imprese.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti comunali.

Art. 71 - Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli Enti ed Aziende dipendenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento assicura, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copia degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi e diritti di ricerca stabiliti nel Regolamento stesso.

PARTE TERZA
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
Istituti della partecipazione

Art. 72 - Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa con il compito di concorrere alla partecipazione nella gestione dei servizi comunali.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in Comitati, secondo le norme del Regolamento, che ne definisce le funzioni e gli organi rappresentativi. Possono altresì essere costituiti Comitati di frazione su temi di esclusiva competenza della frazione stessa. Possono essere altresì costituite consulte su tematiche specifiche.

Art. 73 - Consultazioni

1. L'Amministrazione può convocare assemblee consultive o di informazione per promuovere il concetto di cittadinanza attiva.
2. La consultazione riguarda in particolare la relazione previsionale e programmatica, i piani urbani del traffico, il Piano di governo del territorio o sue varianti di particolare rilevanza.
3. Il Regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 74 - Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 72 possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre singole comuni necessità.
2. L'Ufficio di Presidenza decide sull'ammissibilità delle petizioni ed istanze da sottoporre al Consiglio Comunale.
3. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione e di istanza.

Art. 75 - Diritto d'iniziativa

1. l. L'iniziativa-popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari almeno al 15% degli iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 76 - Procedura per l'approvazione della proposta

1. La conferenza dei Capigruppo alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide a maggioranza assoluta sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di giorni 30.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame lo proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione da parte della conferenza dei Capigruppo.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro i successivi trenta giorni.

Art. 77 - Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un numero di cittadini *pari al 15% del numero degli iscritti nei registri anagrafici*, compresi gli iscritti nell'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE), *purchè* abbiano compiuto i 16 anni di età alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Per i cittadini stranieri la residenza *anagrafica* deve essere di data anteriore ad anni uno *alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.*.

3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto. L'ammissibilità del quesito referendario è verificata e proposta al Sindaco da un collegio di esperti, secondo modalità e termini stabiliti dal Regolamento.

4. Il Referendum è indetto con Decreto del Sindaco entro termini e modalità stabilite nel Regolamento.

5. Qualora il numero dei votanti sia inferiore al 50% degli elettori risultanti dalle liste elettorali nel giorno delle votazioni, il referendum è dichiarato nullo con provvedimento del Consiglio comunale.

6. Il referendum è accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa siano pari ad almeno il 50% dei voti validamente espressi.

7. Entra sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, lo Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio uno schema di provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

8. Il Consiglio comunale ha la facoltà di accogliere entro 90 giorni con apposita e specifica deliberazione i contenuti della proposta del referendum consultivo. In tale caso la proposta referendaria decade. Trascorso il termine di giorni 90 senza provvedimenti modificativi il referendum viene indetto entro i successivi 60 giorni.

9. Sono escluse in ogni caso dall'esercizio del diritto d'iniziativa referendaria le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;
b) tributi, bilancio e tariffe comunali;
c) espropriazione per pubblica utilità;
d) designazioni e nomine;
e) la tutela delle minoranze etniche e religiose;
f) per le opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali *sia* già stata indetta la procedura di gara per l'appalto**.**

10. Il Comune. nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine. i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema di deliberazione, dalla Segreteria comunale.

CAPO II
Il Difensore Civico

Art. 78 - Istituzione e attribuzioni

1. Il Comune può istituire con deliberazione del Consiglio comunale la figura del Difensore Civico, al fine **di assicurare l'**imparzialità e il buon andamento dell' Amministrazione stessa.

2. Il compito del Difensore Civico è quello di segnalare al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio ed ai Capigruppo consiliari,anche su istanza dei cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell' Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore Civico può, su iniziativa di parte o d'ufficio, segnalare al Sindaco eventuali carenze rilevate nel funzionamento degli uffici pubblici che operano nel territorio.

4. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento.

5. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore Civico.

6. Il Difensore Civico può altresì costituirsi parte civile nei casi previsti dall'art.36 della Legge 5.2.1992 n.104.

7. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e di documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

8. Il Funzionario ed il Responsabile del Servizio che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 79 - Nomina del Difensore Civico

1. l. Il Difensore Civico se istituito è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene lo predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è **proclamato** eletto il più anziano di età.

3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico per dimissioni, morte o altra causa, lo convocazione deve avvenire entro trenta giorni dall'evento.

Art. 80 – Requisiti per ricoprire la carica

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che abbiano manifestato la loro disponibilità, per preparazione, esperienza e competenza giuridico amministrativa, diano l'adeguata garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.

2. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
d) gli Amministratori di Ente o Azienda dipendente dal Comune;
e) coloro che nell'ultimo triennio hanno ricoperto la carica di Consigliere comunale, Assessore o Sindaco o Amministratore di Enti pubblici operanti nel Comune;
f) coloro che non risiedano in Casalmaggiore da almeno 5 anni;
g) i dipendenti comunali.

3. La carica di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di attività professionale svolta nel territorio del Comune.

4. Chi ha espletato la funzione di Difensore Civico non può ricoprire la carica di Consigliere comunale se non sia trascorso un triennio dalla cessazione dal detto incarico.

Art. 81 - Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, lo decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con lo procedura prevista dall'art. 28, comma 3, del presente Statuto.

3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, col voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati.

Art. 82 - Sede, dotazione organica, indennità

1. L‘ufficio del Difensore Civico ha sede presso lo Casa comunale.
2. All'assegnazione del personale adibito all’ufficio provvede la Giunta comunale, d'intesa con il Difensore Civico, nell'ambito del personale comunale.
3. Al Difensore Civico spetta il rimborso spese viaggio e/o trasferta prevista dalla legge per gli Assessori oltre ad una indennità di carica mensile pari ad 1/4 di quella corrisposta agli Assessori comunali.

Art. 83 - Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale sui problemi relativi alla sua funzione o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli Enti o Aziende, oggetto del suo intervento.

Art. 84 - Modalità e procedure d'intervento

1. Il Regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico nonchè l'orario nel quale è a disposizione del pubblico.

CAPO III
Forme associative e di cooperazione intersoggettive

Art.85 - Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni oppure con la Provincia o altri Enti pubblici, apposita Convenzione.
2. La Convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Consiglio comunale provvede ad approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere poi da parte del Sindaco in sede di stipula.
4. La Convenzione è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedano la creazione di più complesse figure di cooperazione.

Art. 86 - Accordi di programma

1. l. Nell'adempimento dei compiti di definizione dell'accordo di programma, conferitogli dalla legge, il Sindaco opera in costante contatto con la Conferenza dei Capigruppo.
2. Prima di sottoscrivere accordi che comportino variazione agli strumenti urbanistici approvati, o semplicemente adottati, il Sindaco deve riferirne preventivamente alla conferenza dei capigruppo. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 34 comme 5 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267.

Art. 87 – Il Consorzio

1. Il Consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il loro carattere funzionale o per dimensioni necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più Enti pubblici locali.

2. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende speciali in quanto compatibili.

3. Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una Convenzione ai sensi dell'art. 42 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267, unitamente allo Statuto del Consorzio. La Convenzione oltre a prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali, deve contenere gli elementi e gli obblighi previsti dall'art. 30 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267.

4. Analoga deliberazione deve essere adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio o dall'Amministrazione provinciale.

5. La Convenzione deve prevedere altresì la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.

6. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto.

Art. 88 - Partecipazione ad aziende e società

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, deve evidenziare:

a) quale pubblico interesse l'attività intenda perseguire;

b) la convenienza economica ed organizzativa le finalità ed il relativo finanziamento, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati dal Consiglio e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

Art. 89 - Istituzioni

1. Il Consiglio comunale, per l'esercizio di servizi che necessitano di particolare autonomia gestionale delibera la costituzione di istituzioni, ai sensi dell'art. 114 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267. Gli organi della istituzione sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

2. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni si compone di quattro membri e dal Presidente nominati dal Sindaco, con le modalità di cui all'art. 49 comma 2, del presente Statuto.

Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

3. Il Presidente ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'Istituzione stessa con gli organi comunali.

4. Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale, che lo sceglie di norma tra i propri funzionari incaricati della direzione dei servizi di qualifica apicale. Il Sindaco può ricorrere per la copertura del posto di Direttore a contratto di diritto privato. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

5. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal Regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Istituzione, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 90 - Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli organismi ed enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, di propria iniziativa ed ogni qualvolta sia formulata esplicita richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 91 - Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 89 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

CAPO IV
Aziende Speciali

Art. 92 - Principi e criteri

1. Per la gestione di servizi aventi rilevanza economica il Comune può istituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda" speciale è ente strumentale del Comune ed è dotata di pérsonalità giuridica ed autonomia imprenditoriale.

Art. 93 - Organi dell'azienda

1. Gli organi dell' Azienda sono:

a) la Commissione Amministratrice;
b) il Presidente;
c) il Direttore;
d) il Collegio dei Revisori del Conto.

Art 94 - Consiglio di Amministrazione e Presidente

1. l. Il numero dei componenti della Commissione Amministratrice è stabilito dallo Statuto dell'Azienda Speciale.

2. Il Presidente ed i componenti della Commissione Amministratrice sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale *sentita la conferenza dei Capigruppo*.

3. Il Presidente ed i membri della Commissione Amministratrice sono scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale e che siano in possesso di specifica competenza tecnica ed amministrativa.

Art. 95 - Revoca del Consiglio di Amministrazione

1. l. Il Sindaco, nei casi di grave ed accertata irregolarità ovvero qualora si manifestino contrasti con gli indirizzi del Consiglio Comunale di cui all'art. 42 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267, può revocare l'intera Commissione Amministratrice, o il solo presidente ovvero singoli componenti.

2. La revoca può essere fatta anche per il mancato raggiungimento degli obiettivi preventivati o per l’adozione di atti o comportamenti che risultino gravemente lesivi dell'interesse dell'azienda.

Art.96 - Direttore

1. Il Direttore è nominato della Commissione Amministratrice a seguito di concorso pubblico secondo le modalità dello Statuto e delle norme legislative in materia.

Art.97 - Vigilanza sull'azienda comunale

1. La vigilanza sull' azienda è esercitata dalla Giunta Comunale.

Art .98 - Collegio dei revisori del conto

1. La composizione ed i compiti del Collegio di revisione del conto nonchè le modalità di verifica della gestione sono disciplinate dallo statuto dell'Azienda.

Art .99 - Atti fondamentali

1. Devono essere comunicate al Consiglio Comunale le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione riguardanti i seguenti atti fondamentali:
-il piano programma comprendente il contratto di servizio che regola i rapporti tra ente ed azienda;
-il bilancio economico di previsione annuale e pluriennale e sue variazioni;
-il conto consuntivo;
-il bilancio di esercizio;
-le convenzioni che l'Azienda intende stipulare con altri enti locali che comportino parziale o totale estensione del servizio al di fuori del territorio comunale fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 4 ottobre 1986 n.902.

Art.100 - Costituzione di nuova Azienda

1. Qualora il Consiglio Comunale deliberi la istituzione dell'azienda speciale deve evidenziare la valutazione di natura economica e finanziaria di cui al D.P.R. 4.10.1986 n.902.
2. Con il medesimo provvedimento viene conferito il capitale di dotazione, i mezzi di finanziamento ed eventualmente il personale comunale da trasferire all'azienda.

TITOLO V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I
Principi generali

Art. 101 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e un patrimonio che devono essere gestiti in base alla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti appositi inventari. Le modalità di uso, dei beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile sono stabilite nell'apposito regolamento comunale. Essi di norma non possono essere concessi in comodato d'uso gratuito. La Giunta Comunale, con apposito provvedimento motiva il pubblico interesse che può supportare apposita deroga.

Art. 102 - Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma **4**, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono, di norma, essere dati in affitto. Essi possono essere alienati previa deliberazione del Consiglio Comunale per i beni immobili e della Giunta Comunale per i beni mobili.

Art. 103 - Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267. le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisiti, alienazioni ed appaltati rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal Regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 104 - Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento approvato dal Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente, ai sensi dell'art. 48 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati dal Consiglio comunale.

4. I Consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile.

Art. 105 - Servizio di tesoreria

1. Il Comune dispone di un servizio di tesoreria che provvede:

a) alle riscossioni di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso, secondo liste di carico ovvero dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi o per altre cause;

b) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi disponibili.

2. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dal Regolamento di contabilità di cui all'art. 152 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267.

3. L'incarico di Tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il Tesoriere non può essere parente o affine entro il terzo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale o del Direttore Generale.

CAPO II
Controllo Interno

Art. 106 - Controllo economico-finanziario

1. I dirigenti ed i funzionari incaricati della direzione dei servizi sono tenuti a verificare, trimestralmente. la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. In conseguenza, i predetti funzionari predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente Assessore alla partita.

Art. 107 - Controllo di gestione

1. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, può disporre rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2. La Giunta comunale determina il piano dei centri di costo ed emana apposita direttiva per la raccolta, la elaborazione e la rilevazione- dei costi.

3. Il Regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa ed i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Art. 108 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. l. Il Consiglio comunale provvede a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti scelti tra i professionisti iscritti all' Albo dei Ragionieri o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Non è eleggibile alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti:

a) chi è stato Amministratore del Comune nell'ultimo biennio;

b) chi ha rapporto di prestazione d'opera retribuibile col Comune o con le Aziende o Istituzioni soggette al controllo del Comune;

c) chi è parente o affine entro il quarto grado con i membri della Giunta o del Consiglio o degli Amministratori delle Aziende o Istituzioni controllate dal Comune;

d) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

1. Le cause di incompatibilità alla carica di Revisore dei Conti, possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse.

2. L'incompatibilità cessa qualora entro 15 giorni dalla contestazione il professionista provveda a far cessare lo causa.

Diversamente il Consiglio comunale, con provvedimento motivato, dichiara la sussistenza della incompatibilità e revoca l’incarico di Revisore del Conto.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede:

a) ad accertare che tutte le appostazioni del bilancio e del conto consuntivo siano state determinate in conformità alle vigenti norme di legge ed al Regolamento di contabilità;

b) a controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori o titoli di proprietà. Le risultanze delle verifiche trimestrali sono trasmesse entro 10 giorni al Sindaco ed al Segretario, i quali possono chiedere al Collegio chiarimenti ed ulteriori informazioni;

c) a presentare relazione scritta alla Giunta, entro il 20 settembre di ogni anno, sull'andamento del bilancio di competenza nonchè sulla realizzazione dei residui;

d) a formulare proposte atte a prevenire eventuali disavanzi di gestione;

e) ad adempiere ad ogni altra incombenza che la legge riservi ai revisori del conto;

4. Il Collegio è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario.

5. Il collegio dei revisori può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite, il Segretario comunale o il Direttore generale se nominato, procedere ad atti di controllo. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario, al Direttore generale ed ai Capigruppo consiliari; il Presidente del Consiglio è in tal caso tenuto a riunire il Consiglio comunale entro il termine di venti giorni. Il Collegio delega un proprio componente che può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta, qualora vengano trattati oggetti riguardanti il bilancio comunale o sue variazioni.

6. Gli accertamenti ed i rilievi dei Revisori devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.

Il Revisore del Conto cessa dall'incarico per dimissioni, morte, decadenza o revoca. La revoca è pronunciata dal Consiglio comunale per giusta causa o per incompatibilità. La

surroga è disposta nella prima seduta utile del Consiglio comunale. Il revisore subentrante cessa con il termine naturale di scadenza del collegio.

CAPO III
Responsabilità

Art. 109 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazione di leggi che comportano danni all'erario.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Direttore Generale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti i responsabili dei servizi o delle unità operative, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma l, devono fare denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o al Direttore Generale la denuncia è inoltrata a cura del Sindaco.

Art. 110 - Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dal presente Statuto o dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente medesimo tenuto a rivalersi nei confronti di questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma l, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave. Restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto derivi da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri de! Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto inserire nel verbale il proprio dissenso.

Art. 111 - Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 112 -Prescrizione dell'azione di responsabilità

1 La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonchè le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

TITOLO VI
L’ATTIVITA’ NORMATIVA

CAPO I
Formazione dei Regolamenti

Art. 113 – Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale, nonchè ai cittadini, ai sensi dell'art. 75 del presente Statuto.
2. La Giunta approva lo schema di Regolamento. Contestualmente alla pubblicazione all'Albo della deliberazione Giuntale di cui sopra viene affisso all' Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici apposito avviso affinchè chiunque vi abbia interesse formuli osservazioni o reclami entro i successivi 10 giorni.
3. I regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale, che è tenuto ad esaminare le osservazioni o i reclami pervenuti. Per le modifiche dei Regolamenti si applicano le procedure per l’approvazione dei Regolamenti stessi. Sono fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente dalla legge alla Giunta comunale.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all' Albo Pretorio: una prima volta, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 124 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267, una seconda pubblicazione, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti pareri, approvazioni od omologazioni.

Art. 114 - Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 7 del D. Leg.tivo 18.08.2000 n. 267, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale, fatta eccezione per i regolamenti riguardanti l’uso degli immobili di proprietà posti fuori dal territorio comunale;
c) non possono contenere norme a carattere particolare;
d) non possono avere efficacia retroattiva;
e) non sono abrogati che da regolamenti successivamente approvati e per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore in atto.

CAPO II
Approvazione e revisione dello Statuto

Art. 115 - Approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è approvato dal Consiglio comunale con le modalità previste dall’art. 6 del Dec. Leg.tivo 18.8.2000, n. 267.

Art. 116 - Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse

verranno esaminate. La proposta di modifica non approvata dal Consiglio comunale può essere riproposta se sia trascorso un termine non inferiore a mesi 6.

3. Qualora intervengano norme legislative che impongano modifiche dello statuto il Consiglio Comunale è tenuto a provvedervi entro i successivi tre mesi salvo che la legge non disponga termini diversi.

Art. 117 - Abrogazione dello Statuto

1. La proposta di deliberazione di abrogazione dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. La validità dello Statuto abrogato cessa con l'entrata in vigore del nuovo.

CAPO III
Norme finali e transitorie

Art. 118 –Nomina del Presidente del consiglio

In sede di prima applicazione del presente Statuto la nomina del Presidente del Consiglio avviene con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati.

Art. 119 – Rinvio ad altre leggi

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi statali e regionali in materia di enti locali.